DECRETO DIRIGENZIALE N. 113 del 7 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 06 . Misura 3.22 azione g). Adeguamento dell'avviso approvato con il decreto dirigenziale n.618 del 28 dicembre 2006 "Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di formazione continua finalizzati alla qualificazione/specializzazione di figure professionali collegate ai processi di internazionalizzazione aziendale da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo" Presa d'atto del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006 <De minimis> proroga del Regolamento CE n. 68/2001 con il Regolamento CE n. 1976/2006 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione

PREMESSO CHE

- con Decreto Dirigenziale n.618 del 28 dicembre 2006 è stato approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di interventi di formazione continua finalizzati alla qualificazione/specializzazione di figure professionali collegate ai processi di internazionalizzazione aziendale da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo a valere sul P.O.R. Campania 2000/06 Misura 3.22 azione g;
- la pubblicazione del succitato Decreto Dirigenziale e del relativo Avviso è avvenuta sul B.U.R.C.
 n. 3 del 12 gennaio 2007;
- l'Avviso in questione, all'art.5, per quanto riguarda gli aiuti conformi al regolamento CE n. 68/2001 in alternativa a quelli previsti dal *regime de minimis* (Reg.CE 69/2001), richiama la applicabilità della relativa regolamentazione in vigore al 31.12.2006;

CONSIDERATO

- che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), approvato in data 15/12/2006 e pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006 introduce, a decorrere dal 1.1.07, nuovi criteri per la concessione di aiuti;
- il Regolamento CE n. 68/2001 è stato prorogato, per quanto concerne il periodo di applicazione, al 30 giugno 2008 con il Regolamento CE n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 pubblicato in G.U.C.E. L 368 del 23/12/2006;

PRESO ATTO

- che, nell'interesse della Regione, appare quindi necessario, nell'attuale fase di transizione correlata all'approvazione ed entrata in vigore della nuova Carta degli aiuti 2007/2013, procedere alla riduzione delle intensità di aiuto previste per le PMI limitatamente alla maggiorazione per le regioni obiettivo 1 di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;
- conseguentemente, i regimi di aiuto destinati alla formazione per le PMI non possono superare il 70% per la formazione generale ed il 35% per la formazione specifica così come previsto dal Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione del 12/1/01 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;

VISTA

• la nota n.0080642 del 26.01.07 del Responsabile del F.S.E. con la quale, alla luce delle considerazioni sopra espresse, si è segnalata la necessità di apportare all'Avviso la conseguente

rettifica, nonché, la necessità di prevedere una proroga dei tempi di scadenza per la presentazione dei progetti;

RITENUTO

- di dover adeguare l'Avviso in questione chiarendo che la regolamentazione applicabile in materia di erogazione di aiuti "de minimis" è la nuova introdotta con il regolamento CE n. 1998/2006 e non quella richiamata nell'Avviso all'articolo 5;
- di dover rettificare il testo dell'art.5;
- di dover aggiungere alla domanda di partecipazione il modello C "Dichiarazione sostitutiva ai fini della regola del de minimis" al cui interno si fa riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento CE n.1998/06;
- di concedere una proroga di 15 giorni rispetto al termine originario indicato nell'avviso all'articolo 11;

VISTE

- la L.R. 30/4/2002, n.7;
- le LL.RR. 19.01.2007, n. 1 e 2;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.3466 del 3.6.00;

alla stregua dell'istruttoria compiuta sul presente provvedimento dal Responsabile di Misura, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal Settore

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo,

• di rettificare l'articolo 5 dell'Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 618 del 28 dicembre 2006 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 3 del 12 gennaio 2007 come segue:

"Articolo 5 - Aiuti di stato

Gli interventi di formazione continua da realizzare nell'ambito del presente avviso si configurano come aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione delle stesse. In particolare, la normativa applicabile è rappresentata dal:

- Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione approvato, con D.G.R. 3193 del 05.07.02 in applicazione al Regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/06 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore <<de minimis>>;

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, le imprese beneficiarie degli interventi dovranno optare per l'applicazione di uno dei regimi previsti dai suddetti Regolamenti.

5.1 Regime di aiuti alla formazione (Regolamento regionale sugli aiuti alla formazione)

L'aiuto è erogato entro i limiti e le intensità massime indicate di seguito (art. 5 del Regolamento) in termini di ESL, a seconda della dimensione dell'impresa, del tipo di formazione impartita, di cui all'articolo 6, e del destinatario finale. In particolare, con riferimento ai criteri della dimensione dell'impresa e del tipo di formazione, le intensità massime sono quelle indicate nel seguente riquadro:

	Per progetti di	Per progetti di
	Formazione generale	Formazione
		specifica
PMI	70 %	35 %
1		

Con riferimento al destinatario finale, le intensità sono maggiorate di 10 punti percentuali se l'azione è destinata alla formazione dei lavoratori svantaggiati, così definiti in base all'articolo 2 lettera g) del Regolamento CE n. 68/2001, ovvero:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni che non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (solo se assunto da non più di 6 mesi alla data di scadenza dell'avviso pubblico sul quale viene richiesto l'aiuto);
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare:
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Qualora l'aiuto concesso riguardi il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100%, indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario:
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

5.2 Aiuti di importanza minore ("de minimis")

Il Soggetto proponente può optare per l'erogazione dell'aiuto del "de minimis" in conformità al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/06 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore . Il nuovo regolamento stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma "de minimis" alla medesima impresa non ecceda, su un periodo di tre esercizi finanziari, il massimale di 200.000,00 euro. Non

Per microimprese e piccole e medie imprese si intendono quelle definite in conformità alla raccomandazione Raccomandazione 2003/361/CE del CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20.05.2003) ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2005 come recepita dal Decreto Ministeriale del 18/4/05.

possono beneficiare del regime di aiuto le imprese attive nei settori indicati dall'art. I del Regolamento. Le imprese che scelgono il regime di aiuto in "de minimis" devono compilare il modello (Allegato C) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

5.3 Cofinanziamento privato

Le imprese devono garantire il cofinanziamento di almeno il 10% calcolato sul costo globale del progetto. Nel caso di interventi pluriaziendali, l'importo del cofinanziamento privato totale è dato dalla somma delle quote di cofinanziamento che ciascuna azienda è tenuta ad assicurare, in base al regime di aiuti da essa stessa prescelto. Al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento privato, il costo totale dell'intervento viene imputato alle diverse imprese, in modo proporzionale al numero di allievi partecipanti al corso. L'ente di formazione in qualità di soggetto attuatore, si farà garante del cofinanziamento delle imprese."

- di dover prevedere per la domanda di partecipazione, nei documenti da presentare (art. 12 dell'avviso), l'allegato modello C "Dichiarazione sostitutiva ai fini della regola del de minimis" al cui interno si fa riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Regolamento CE n.1998/06;
- di prorogare di 15 giorni il termine di presentazione delle domande previsto dall'articolo 10 dell'Avviso;
- di delegare il settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC alla pubblicazione sul BURC del presente decreto di presa d'atto del nuovo Regolamento CE n. 1998/2006 "de minimis", proroga del Regolamento CE n. 68/2001 con il Regolamento CE n. 1976/2006 e proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, per la quale si richiede la procedura d'urgenza;
- di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Sistemi Informativi Misura 3.22, al Settore "Direttive CEE in materia PIM, FEOGA, FSE Attività di supporto all'Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell'Economia", al Responsabile del F.S.E., alla Autorità di Pagamento F.S.E., al BURC per la pubblicazione integrale e al Web-master per la divulgazione attraverso il sito web della Regione Campania, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta Servizio Registrazione Atti Monocratici, ed all'Assessore all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per doverosa informativa

CANCELLIERI